

## VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per gli alunni che, nell'anno scolastico in corso, non raggiungano **i tre quarti di presenza del monte ore annuale personalizzato**, sono previste, in riferimento all'articolo 14, comma 7, del ***“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”*** (D.P.R. 122/2009), motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, ovvero:

- + gravi motivi di salute adeguatamente documentati, con permanenza sia in casa che in ospedale, purché documentati e certificati dal medico del SSN o da struttura sanitaria accreditata (nota del MIUR, prot. 7736, 27 ottobre 2010)
- + terapie e/o cure programmate;
- + donazioni di sangue;
- + partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- + adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- + gravi motivi di famiglia debitamente documentati da assimilare alle assenze descritte nella nota MIUR, prot. 7736, 27 ottobre 2010

**“a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.**

**“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.**